

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SEGNANA, GIACOMETTI
e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni le legittime istanze per un'adeguata disponibilità di impianti e attrezzature per la pratica sportiva, avanzate da tutte le forze sociali, interessate a questa componente fondamentale della crescita qualitativa della persona sia sul piano dell'armonico e sano sviluppo fisico, sia sul piano della salute morale, si sono fatte sempre più vibrante e pressanti.

Stante la consapevolezza che ormai l'opinione pubblica ha maturato in merito a tali problemi, non è necessario dimostrare la importanza della diffusione dell'esercizio sportivo in tutti gli strati sociali ed a tutte le età.

Nel periodo scolastico i bambini e i ragazzi debbono assimilare l'educazione fisica e sportiva con una pratica capace di inserire via via nel loro costume l'esercizio fisico e sportivo come una necessità primaria, una

forma di rilassamento e di recupero e, soprattutto, quale elemento decisivo di una concezione attiva della vita (Luigi Volpicelli) e di prevenzione di malformazioni strutturali.

Nell'età giovanile e adulta la pratica sportiva svolge una funzione disalienante, o perchè distoglie l'uomo dalla dura *routine* quotidiana o perchè impegna il tempo libero allontanando i pericoli di uno slittamento verso quelle attività ricreative deteriori che portano spesso a vizi debilitanti che talvolta sboccano anche in atteggiamenti delinquenti.

Effetto positivo dell'abitudine allo sport è la propensione verso un benefico associazionismo che favorisce i rapporti umani migliorando la partecipazione e l'integrazione sociale.

È quindi ormai assolutamente indilazionabile l'esigenza di dare una risposta ade-

guata alla domanda di idonee strutture sportive di base che consentano, a tutti coloro che vogliano, di praticare discipline sportive.

* * *

L'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, ha maturato in questi giorni i suoi primi venti anni di attività. Sorto per mettere a disposizione degli enti pubblici in genere, e degli enti locali in particolare, finanziamenti agevolati per la costruzione di opere pubbliche destinate alla pratica sportiva, l'Istituto ha perseguito i migliori risultati. Il positivo bilancio della sua attività, a tutto il 1977, è espresso nei seguenti dati sommari: sono stati concessi mutui per lire 130 miliardi e sono in atto o in via di definizione impegni con le Regioni per lire 23 miliardi; le domande di mutuo in corso di esame ammontano a lire 90 miliardi; per cui il volume complessivo degli impegni assunti e di quelli prevedibili ammonta in totale a lire 243 miliardi, che è prossimo al massimo delle attuali capacità operative dell'Istituto.

Vi è da rilevare che l'Istituto per il credito sportivo deve reperire la propria disponibilità di mezzi finanziari attraverso l'emissione di obbligazioni, il cui collocamento si presenta piuttosto difficoltoso per l'attuale scarsissima propensione dei risparmiatori verso titoli a reddito fisso a lunga scadenza, anche in presenza di rendimenti elevati, come è a tutti noto. Il tasso d'interesse attivo praticato dall'Istituto è rapportato, naturalmente, al costo della emissione obbligazionaria.

L'agevolazione del finanziamento consiste in un contributo negli interessi che l'Istituto stesso assegna all'atto della concessione del mutuo; l'ammontare di tale contributo varia (dallo 0,50 per cento al 4 per cento orientativamente) a seconda dell'importo del mutuo e della ubicazione dell'ente richiedente, in quanto si intendono favorire i piccoli e medi impianti e gli enti locali siti nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

Le disponibilità per l'erogazione del predetto contributo negli interessi provengono

da un fondo speciale, previsto dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, alimentato con una tangente dell'1 per cento dell'intero gettito lordo dei concorsi pronostici Totocalcio (prelevata sulla quota di spettanza del CONI) e con l'importo dei premi prescritti relativi ai concorsi medesimi.

Le operazioni di mutuo sono garantite prevalentemente mediante la cessione di entrate che la legge consente agli enti locali di delegare, oppure, in caso di enti pubblici di altra natura, da garanzie mobiliari o immobiliari da stabilire di volta in volta.

* * *

Con la presentazione di questo disegno di legge si ritiene di poter realizzare l'obiettivo di estendere i finanziamenti agevolati anche agli enti di promozione sportiva, alle società e federazioni sportive riconosciute dal CONI e agli enti morali, cioè a tutte quelle associazioni o enti che, senza fini di lucro, svolgano nel settore dello sport una qualificata presenza e che quindi abbiano la necessità e l'opportunità di costruire impianti sportivi.

Per rendere operante tale possibilità, occorre che gli organismi predetti siano titolari di personalità giuridica per poter diventare, come tali, soggetti capaci di contrarre un rapporto giuridico di obbligazione, e siano in grado di fornire le garanzie necessarie.

Si ritiene altresì opportuno prevedere che la garanzia dei mutui possa essere data dalla Regione o da altri enti pubblici e ciò anche per consentire a tali enti la possibilità di svolgere una seria e concreta funzione di programmazione e di partecipazione.

All'estensione dei finanziamenti agevolati da parte dell'Istituto per il credito sportivo deve naturalmente corrispondere una maggiore disponibilità di mezzi finanziari, che può essere senz'altro realizzata, anche con notevole facilità, inserendo le obbligazioni dell'Istituto tra quelle utili per l'assolvimento degli obblighi di investimento in titoli da parte delle aziende di credito.

Se si tiene conto che dell'Istituto per il credito sportivo sono enti partecipanti, oltre al Comitato olimpico nazionale italiano, al-

l'Istituto nazionale delle assicurazioni e al Consorzio di credito per le opere pubbliche, le sei banche di diritto pubblico (Banca nazionale del lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna), si può ben comprendere come il collocamento presso gli stessi enti partecipanti, oltre che presso gli altri istituti di credito, delle obbligazioni dell'Istituto non costituirebbe un problema qualora tali titoli venissero qualificati nel senso predetto.

* * *

Onorevoli senatori, le modifiche proposte alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, appaiono capaci di conferire all'Istituto per il credito sportivo gli strumenti necessari per dare quella risposta positiva — di cui si è rappresentata l'urgenza nelle premesse — alla sempre crescente domanda di impianti

sportivi per lo svolgimento di sane discipline e l'impiego del tempo libero; non si tratta di fare retorica sul significato morale e materiale della pratica sportiva, ma deve ribadirsi che in una società come quella contemporanea essa rappresenta una necessità e un valore primario cui deve corrispondere un adeguato servizio.

È forse, quella che oggi si propone, una riforma destinata ad ampliare e migliorare un servizio sociale e che non comporta oneri a carico dello Stato; anche per questa ragione — e richiamandoci al testo dell'ordine del giorno approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per la parte relativa allo spettacolo e allo sport — ci si attende dal Parlamento la migliore disponibilità ad accogliere il disegno di legge e trasformarlo in legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il credito viene esercitato, altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore degli enti di propaganda sportiva e delle società ed associazioni costituite senza fine di lucro per l'esercizio delle attività sportive aventi personalità giuridica riconosciute dal CONI, nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di idonee garanzie reali, mobiliari e immobiliari, personali e fidejussorie, da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fidejussione previste da leggi regionali, purchè gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà ».

Art. 2.

La lettera e) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, modificata con legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituita dalla seguente:

« e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinquanta volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con

decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

All'articolo 4 citato è aggiunto il seguente secondo comma:

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere acquisite dalle aziende di credito per l'assolvimento degli obblighi in materia di investimenti in titoli a reddito fisso ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale da costituirsi presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1,50 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

Al fondo speciale di cui al precedente comma affluirà, altresì, un'aliquota del 2 per cento del gettito complessivo lordo spettante allo Stato dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici il cui esercizio sia riservato al CONI ed all'UNIRE ai sensi del già citato articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Con successivo decreto ministeriale verranno fissate le modalità di versamento al fondo speciale dell'aliquota d'imposta di cui al secondo comma ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno con-

cessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è composto:

dal presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da due membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro designato da ciascun altro partecipante purchè la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 500 milioni.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni 500 milioni di lire di quote complessive di partecipazione ».